



Barone Ricasoli S.p.A. Società Agricola

Sede Legale: P.za Goldoni, 2
50123 Firenze (FI)

Sede Operativa: Loc. Madonna a Brolio
53013 Gaiole in Chianti (SI)

Tel. +39 0577 7301

Fax: +39 0577 730225

barone@ricasoli.it – www.ricasoli.com

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Indice

Parte I – GENERALE	3
1. Obiettivo	3
2. Ambito di applicazione	3
3. Definizioni	3
4. Principi	4
Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE	5
5. Ruoli e Responsabilità	5
6. Segnalazioni	6
7. Segnalante	8
8. Canali di Segnalazione	9
9. Gestione della Segnalazione	10
<i>a. Ricezione delle Segnalazioni</i>	10
<i>b. Valutazione dell'ammissibilità delle Segnalazioni ricevute</i>	11
<i>c. Istruttoria</i>	12
<i>d. Chiusura</i>	13
10. Divieto di Ritorsione	14
Parte III – DISPOSIZIONI FINALI	15
11. La tutela della riservatezza	15
12. Processo di miglioramento continuo	15
13. Archiviazione e tracciabilità della documentazione	16
14. Formazione e comunicazione	16
15. Misure disciplinari	17
16. Norme di riferimento e Privacy	17

01 - Procedura di Gestione delle segnalazioni	
Scope: Gestione delle segnalazioni	Data: Dicembre 2023
Autorizzato da: Presidente del Consiglio di Amministrazione	Revisione: 01

Parte I – GENERALE

1. Obiettivo

Barone Ricasoli S.p.A. Società Agricola (di seguito solo “Barone Ricasoli” o “la Società”), in aderenza ai propri valori, ai principi comportamentali definiti nel Codice Etico (“**Codice Etico di Barone Ricasoli S.p.A. Società Agricola**”) e all’impegno nel rispettare ed essere conformi alla normativa vigente, adotta la seguente procedura di gestione delle segnalazioni (di seguito, la “**Procedura**”) affinché i soggetti che operano in nome e per conto di Barone Ricasoli possano disporre di uno strumento attraverso cui veicolare le segnalazioni di violazioni del Codice Etico, del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e/o del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

L’obiettivo della presente Procedura è descrivere le fasi di ricezione delle segnalazioni, valutazione dell’ammissibilità delle segnalazioni ricevute, istruttoria e chiusura, definendo i ruoli e le responsabilità del processo, l’oggetto delle segnalazioni, i soggetti legittimati a segnalare le violazioni e il processo di gestione che il soggetto segnalante è tenuto a seguire e rispettare.

2. Ambito di applicazione

La presente Procedura si applica a coloro che operano in nome e per conto della Società, quali i componenti degli organi sociali, i procuratori, i dipendenti, i collaboratori nonché coloro che operano in rappresentanza della stessa.

La Società si impegna ad estendere, inoltre, l’ambito di applicazione della presente Procedura ai soggetti destinatari del Codice Etico, in qualità di possibili soggetti segnalanti, come ad esempio i clienti, i fornitori, i partner e gli agenti, che possono effettuare segnalazioni relative ad eventuali violazioni, con le medesime garanzie e tutele.

3. Definizioni

<i>Facilitatore</i>	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione e che può operare sia all’interno sia all’esterno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo di esempio, potrebbe essere il gestore del canale di segnalazione, il responsabile diretto, un collega o un qualunque soggetto terzo interno o esterno all’organizzazione. Il Facilitatore gode delle stesse tutele del Segnalante disciplinate al paragrafo “11. La tutela della riservatezza”.
<i>Organismo di Vigilanza</i>	Organismo autonomo dotato di poteri di controllo e vigilanza in relazione ai reati e delitti previsti dal D.lgs. 231/2001.
<i>Persona coinvolta</i>	La persona fisica o giuridica citata nella Segnalazione come persona a cui è riconducibile la Violazione o come persona altrimenti coinvolta.

<i>Ritorsione</i>	Qualsiasi condotta, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, commessa a seguito della Segnalazione che provochi, o possa provocare, al Segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.
<i>Segnalante</i>	La persona che effettua la Segnalazione della Violazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate.
<i>Segnalazione/Segnalazioni</i>	Comunicazione/comunicazioni, effettuata/effettuate in forma scritta o orale, o mediante incontro, riguardo alla Violazione.
<i>Violazione/Violazioni</i>	<p>Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.</p> <p>In particolare, si fa riferimento alle seguenti tipologie di violazioni (ulteriormente dettagliate nel § 6 della presente Procedura):</p> <p><u>(i) Violazioni ex art. 2 del D.lgs. 24/2023</u></p> <p>Comportamenti, atti od omissioni dannosi per la Società e consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reati nell'ambito di atti dell'Unione Europea (UE) o nazionali; - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; - Violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato. <p><u>(ii) Violazioni del D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Violazioni costituenti uno tra i reati presupposto, come individuati ai sensi del D.lgs. 231/2001 o del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi della citata normativa.</p> <p><u>(iii) Violazioni del Codice Etico della Società</u></p> <p>Comportamenti, atti od omissioni dannosi per la Società per violazioni, o induzione a violazione, dei principi comportamentali sanciti nel Codice Etico della Società.</p>
<i>Piattaforma digitale dedicata (Zucchetti MYWB)</i>	Sistema informatico che rappresenta lo strumento per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni, con caratteristiche tecniche idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante.

4. Principi

I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla presente Procedura devono operare nel rispetto del sistema normativo e organizzativo delineato nel presente documento, nonché dei principi di seguito stabiliti.

Riservatezza

L'identità del soggetto Segnalante, della Persona coinvolta e degli altri soggetti coinvolti non deve essere rivelata, senza il relativo consenso, a soggetti non coinvolti nella gestione delle Segnalazioni.

Tale dato può essere rivelato, ad esempio, solo se strettamente necessario ai fini della gestione delle Segnalazioni e, in ogni caso, limitatamente ai soggetti coinvolti nella stessa, come descritto nella presente Procedura. In tal caso, il soggetto segnalante deve essere tempestivamente informato e fornire espressamente il proprio consenso.

Trasparenza

Le Segnalazioni devono essere gestite garantendo trasparenza nello svolgimento degli incarichi e delle attività e fornendo un'informazione completa e veritiera.

Imparzialità, indipendenza e professionalità

Le Segnalazioni devono essere gestite garantendo il rispetto delle necessarie condizioni di indipendenza e la necessaria obiettività, competenza e professionalità.

Veridicità e fondatezza

Le Segnalazioni devono avere ad oggetto notizie e fatti di cui il soggetto segnalante abbia una ragionevole certezza di fondamento.

Divieto di ritorsione a tutela dei segnalanti e delle altre parti coinvolte

Il divieto di ritorsione sussiste se il soggetto Segnalante ha effettuato la Segnalazione sulla base di motivi fondati. Tale principio si applica anche ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 24/2023 che indica le fattispecie che costituiscono ritorsioni, e tutela da qualsiasi azione che possa comportare un danno ingiusto nei confronti dei soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni.

Si faccia anche riferimento al paragrafo "10. Divieto di ritorsione" per un maggiore dettaglio sulle forme di ritorsione o le misure discriminatorie collegate, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE

5. Ruoli e Responsabilità

Gestore del canale interno di segnalazione

La funzione di gestione, governo e indirizzo del processo di gestione delle Segnalazioni è in capo al Gestore del canale di segnalazione ex art. 4 co. 2 D.lgs. 24/2023 (di seguito anche solo il "**Gestore del canale**"), individuato dalla Società nella figura del "**Responsabile della Sostenibilità**".

Qualora la Segnalazione dovesse riguardare il Responsabile della Sostenibilità (in quanto, ad esempio, Persona coinvolta o Segnalante), la Società ha identificato un gestore alternativo nella figura del "**Responsabile delle Risorse Umane**", istituendo così un soggetto ulteriore per la ricezione delle Segnalazioni al fine di garantire l'imparzialità del processo di gestione e la tutela del Segnalante.

Compiti e responsabilità del Gestore del canale

Il Gestore del canale è responsabile delle seguenti attività:

- a) rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione di quest'ultima;
- b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, le opportune integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività, il Gestore del canale si occupa di:

- proporre all'organo competente il disegno del processo di gestione delle segnalazioni, monitorarne l'attuazione, identificare le necessità di modifica al fine di garantirne il costante aggiornamento, proporre ogni ulteriore modifica ritenuta opportuna per un costante miglioramento della sua efficienza ed efficacia;
- dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute coordinando tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione;
- inserire sulla piattaforma digitale dedicata "MYWB" le Segnalazioni ricevute tramite colloquio orale;
- valutare l'ammissibilità delle Segnalazioni, con l'eventuale supporto di consulenti esterni per segnalazioni di Violazioni di cui all'art. 2 D.lgs. 24/2023 e di Violazioni del Codice Etico, ovvero dell'Organismo di Vigilanza per Segnalazioni di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in generale del D.lgs. 231/2001¹, al fine di verificare che queste non abbiano una manifesta infondatezza o contenuto generico;
- avviare l'istruttoria interna, in caso di Segnalazioni ammissibili, con il supporto dei responsabili di funzioni interne all'organizzazione e/o dei consulenti esterni, individuando i soggetti responsabili dello svolgimento di accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati;
- fornire un riscontro al Segnalante nei termini previsti dal D.lgs. 24/2023.

6. Segnalazioni

L'oggetto delle Segnalazioni

Con riferimento al perimetro di applicabilità del D.lgs. 24/2023 in cui la Società ricade, possono costituire oggetto di Segnalazione le Violazioni di seguito indicate:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non

¹ Si segnala che le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, saranno valutate una volta che tale documento sarà stato adottato dalla Società.

indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti 1), 2) e 3).

Oltre alle predette violazioni aventi come oggetto il D.lgs 24/2023, possono costituire oggetto di Segnalazione anche le Violazioni del Codice Etico o afferenti al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 includendo pertanto:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti 1), 2), 3) e 4) sopra elencati;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi della citata normativa e che non rientrano nei punti 1), 2), 3) e 4);

Le informazioni sulle Violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Ambiti esclusi dalle Segnalazioni

Non costituiscono invece oggetto di Segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, ovvero inerenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni già di dominio pubblico;
- informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (es.: “voci di corridoio”);
- violazioni già disciplinate da altri atti dell'Unione Europea o nazionali (come indicato nella Parte II dell'Allegato al D.lgs. 24/2023);

- violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi alla difesa o sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Caratteristiche delle Segnalazioni

Affinché la Segnalazione sia ammissibile è necessario che essa, oltre a rispettare i requisiti oggettivi di cui sopra, sia il più possibile circostanziata.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona coinvolta.

È utile anche allegare l'eventuale documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione.

In ultimo, al fine di favorire sempre più una cultura della trasparenza e facilitare il percorso di miglioramento continuo avviato dalla Società, i canali di Segnalazione possono essere utilizzati anche per segnalare comportamenti disallineati rispetto ai principi comportamentali contenuti nel Codice Etico.

7. Segnalante

Le Segnalazioni come sopra riportate possono essere effettuate da:

- tutti i collaboratori della Società, anche a tempo determinato o che svolgano prestazioni occasionali, volontari e tirocinanti;
- personale con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che eserciti la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- persone non ancora assunte che siano venute a conoscenza di Violazioni nel corso del processo di selezione;
- ex lavoratori o partner della Società che siano venuti a conoscenza di Violazioni nel corso del rapporto intrattenuto con le stesse.

Ai soggetti che effettuano una Segnalazione ex D.lgs. 24/2023, in linea con il presente documento, sono riconosciuti i diritti di tutela previsti dalla normativa stessa.

Ai soggetti che effettuano una Segnalazione di Violazioni del Codice Etico, la Società, in linea con i principi di quest'ultimo documento, si impegna a garantire la tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ferma la possibilità per Barone Ricasoli di fruire della testimonianza del Segnalante, eventualmente insieme ad altre testimonianze, a tutela della Società medesima nelle opportune sedi, anche giudiziarie.

Nell'effettuare una Segnalazione, il Segnalante può avvalersi del supporto di una persona fisica che possa sostenerlo nel processo e che assume il ruolo di Facilitatore.

In particolare, il Segnalante è autonomo nella scelta del Facilitatore e può individuarlo nella persona interna e/o esterna all'organizzazione identificata come di maggiore aiuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Facilitatore può essere individuato nel Gestore del canale, nel responsabile diretto, in un collega, in altro soggetto terzo interno o esterno all'organizzazione.

Le medesime tutele previste per i Segnalanti sono estese anche ai Facilitatori.

8. Canali di Segnalazione

Le Segnalazioni interne

La Società, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale dedicata "MYWB", ha istituito un canale interno per l'invio delle Segnalazioni sia in forma scritta che in forma orale aventi a oggetto Violazioni di cui all'art. 2 D.lgs. 24/2023, violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in generale del D.lgs. 231/2001 e Violazioni afferenti al Codice Etico della Società.

Sono individuati due Gestori del canale:

- il **Responsabile della Sostenibilità** per la gestione delle Segnalazioni provenienti dai soggetti delineati al paragrafo precedente, salvo per le Segnalazioni che possano coinvolgere quest'ultimo;
- il **Responsabile delle Risorse Umane** per la gestione delle Segnalazioni che riguardano il Responsabile della Sostenibilità.

Le segnalazioni, come anticipato, possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- 1) **in forma scritta**, ricorrendo alla piattaforma digitale dedicata "MYWB" (<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Barone-Ricasoli>), che la Società metterà a disposizione sul proprio sito internet <https://www.ricasoli.com>.
- 2) **in forma orale**, e più precisamente:
 - mediante apposita registrazione audio attivabile tramite la piattaforma digitale dedicata "MYWB" (<https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Barone-Ricasoli>), che la Società metterà a disposizione sul proprio sito internet <https://www.ricasoli.com>; oppure
 - mediante incontro diretto, da fissarsi in tempi ragionevoli, su richiesta scritta o orale del Segnalante inoltrata al Responsabile della Sostenibilità o al Responsabile delle Risorse Umane (in quest'ultimo caso allorché sia chiaro sin da subito che le Violazioni possano coinvolgere il Responsabile della Sostenibilità). In questo caso, ovvero qualora la Segnalazione venga effettuata nel corso di apposito incontro, la Segnalazione è documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In tale ultimo caso, il Segnalante può verificare e/o rettificare il contenuto del verbale, nonché confermarlo mediante sottoscrizione. Sarà poi compito del Responsabile della Sostenibilità o del Responsabile delle Risorse Umane inserire il verbale o la registrazione all'interno di MYWB garantendone, così, la tracciabilità.

A seguito dell'inserimento, la piattaforma digitale "MYWB" comunica automaticamente al Segnalante tramite una mail di notifica i successivi aggiornamenti afferenti alla Segnalazione (ad esempio, relativi allo status della Segnalazione).

Ove la Segnalazione sia pervenuta al Gestore del canale non competente, questi provvederà al tempestivo inoltro al competente Gestore del canale.

Le Segnalazioni esterne

Il Segnalante ha la possibilità, in presenza di determinate condizioni, di ricorrere anche ad un canale esterno attivo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o di utilizzare la divulgazione pubblica.

In particolare, il canale esterno ANAC può essere attivato quando:

- il canale interno non è attivo o non è idoneo a garantire la riservatezza del Segnalante;
- è stato usato il canale interno ma la Segnalazione non ha avuto seguito da parte del Gestore del canale di segnalazione entro i termini designati o non sono state intraprese azioni per la relativa gestione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'uso del canale interno non sarebbe efficace o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, in caso di danno ambientale).

Invece, la divulgazione pubblica (tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) può essere utilizzata quando:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l’autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

9. Gestione della Segnalazione

Le Segnalazioni ricevute tramite i canali interni descritti nel paragrafo precedente saranno gestite secondo le modalità di seguito illustrate.

a. Ricezione delle Segnalazioni

Le Segnalazioni possono essere ricevute secondo le seguenti modalità:

- 3) in forma scritta e orale, ricorrendo a MYWB, attraverso cui sarà possibile ricevere Segnalazioni anche in forma anonima.

Con riferimento alla forma orale, all’interno di MYWB è presente un sistema di messaggistica vocale integrato che, come per la forma scritta, a seguito della scelta del destinatario della

Segnalazione veicola quest'ultima al Responsabile della Sostenibilità oppure al Responsabile delle Risorse Umane qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Sostenibilità;

- 4) solo in forma orale mediante incontro diretto, da fissarsi in tempi ragionevoli, su richiesta scritta o orale del Segnalante inoltrata al Responsabile della Sostenibilità o al Responsabile delle Risorse Umane (in quest'ultimo caso allorché sia chiaro sin da subito che le Violazioni possano coinvolgere il Responsabile della Sostenibilità). In tale ultimo caso, ovvero qualora la Segnalazione venga effettuata nel corso di apposito incontro, la Segnalazione è documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In tale ultimo caso, il Segnalante può verificare e/o rettificare il contenuto del verbale, nonché confermarlo mediante sottoscrizione.

Il Gestore del canale prende in carico la Segnalazione ricevuta e, ove necessario, ovvero per le Segnalazioni di cui al punto 4), provvede all'inserimento delle informazioni relative alla Segnalazione all'interno della piattaforma digitale dedicata "MYWB".

A valle dell'inserimento delle informazioni relative alla Segnalazione, il Gestore del canale fornisce al Segnalante i riferimenti di accesso alla piattaforma digitale dedicata "MYWB" (se lo stesso ha indicato le informazioni minime necessarie per poter dare seguito a tale contatto), ai fini delle successive attività di gestione e monitoraggio.

Entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione, il Gestore del canale informa il Segnalante che la Segnalazione è stata recepita, accedendo alla piattaforma digitale dedicata "MYWB". La comunicazione circa il ricevimento della Segnalazione e ogni successiva modifica riferita al suo stato vengono notificati al Segnalante tramite una mail automatica di notifica inviata dalla piattaforma digitale dedicata "MYWB". Il Segnalante può verificare lo stato di avanzamento del processo di segnalazione accedendo alla piattaforma digitale dedicata "MYWB".

Qualora la Segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso da quello competente, la Segnalazione deve essere trasmessa da quest'ultimo, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notifica al Segnalante.

b. Valutazione dell'ammissibilità delle Segnalazioni ricevute

Tale attività viene svolta dal Gestore del canale con l'eventuale supporto di consulenti esterni.

Questa fase è finalizzata a:

1. verificare che la Segnalazione sia stata effettuata conformemente alle previsioni della presente Procedura;
2. verificare che l'oggetto della Segnalazione rientri nelle fattispecie disciplinate dalla presente Procedura (Violazione ex D.lgs. 24/2023 e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in generale del D.lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico);
3. avviare le interlocuzioni con il Segnalante richiedendo, se necessario, opportune integrazioni.

Il Gestore del canale, valutata l'ammissibilità della Segnalazione, ne dà comunicazione al Segnalante. La comunicazione circa l'ammissibilità della Segnalazione e ogni successiva modifica riferita al suo

stato vengono notificati al Segnalante tramite una mail automatica di notifica inviata dalla piattaforma digitale dedicata "MYWB". Il Segnalante può verificare lo stato di avanzamento del processo di segnalazione accedendo alla piattaforma digitale dedicata "MYWB".

Dopo aver appurato l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore del canale individua i soggetti responsabili da coinvolgere nella successiva fase di istruttoria e indirizza agli stessi le informazioni necessarie al fine di avviare tale fase.

A tal proposito, si specifica che:

- la Segnalazione che ha ad oggetto una violazione ex art. 2 del D.lgs. 24/2023 oppure una violazione del Codice Etico (escluse le violazioni riguardanti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in generale del D.lgs. 231/2001), verrà gestita dal Gestore del canale (Responsabile della Sostenibilità o Responsabile delle Risorse Umane);
- la Segnalazione che ha ad oggetto una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in generale del D.lgs. 231/2001, verrà presa in carico e gestita dall'Organismo di Vigilanza.

c. Istruttoria

Il **Gestore del canale**, per le Segnalazioni che hanno ad oggetto una Violazione di cui all'art. 2 del D.lgs. 24/2023 oppure una violazione del Codice Etico (escluse le Violazioni riguardanti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in generale del D.lgs. 231/2001), e l'**Organismo di Vigilanza**, per le Segnalazioni che hanno ad oggetto una Violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 e in generale del D.lgs. 231/2001, avviano l'istruttoria, assicurandosi che sia svolta secondo i termini e le modalità stabiliti dalla presente Procedura, e provvedendo, qualora necessario, all'inserimento all'interno della piattaforma digitale dedicata "MYWB" dei dati relativi alla Segnalazione, per scopi di archiviazione e tracciabilità.

Le attività riferibili alla fase istruttoria e l'archiviazione documentale inerente alla Segnalazione devono essere effettuate esclusivamente con il supporto della piattaforma digitale dedicata "MYWB", idonea a garantire la tracciabilità del flusso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto responsabile della fase di istruttoria (Gestore del canale o Organismo di Vigilanza) assicura lo svolgimento delle attività di ispezione e può avvalersi del contributo operativo e tecnico delle funzioni interne e/o dei consulenti esterni.

L'istruttoria è finalizzata allo svolgimento di ispezioni e di accertamenti mirati ad individuare, analizzare e valutare eventuali elementi che possano confermare la fondatezza degli eventi segnalati.

La fase di istruttoria deve essere imparziale nei confronti delle funzioni interessate, del Segnalante e della Persona coinvolta e deve essere condotta senza pregiudizi. Inoltre, deve essere riconosciuto alla Persona coinvolta il diritto di rispondere, nonché la possibilità di essere assistito.

Tale fase deve essere condotta nel rispetto dei principi di cui al precedente paragrafo 3 e di quanto di seguito previsto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- definendo e documentando in modo chiaro l'obiettivo e l'ambito di applicazione;

- garantendo nell'indagine la sicurezza e la riservatezza dei soggetti coinvolti, del contenuto e della documentazione;
- gestendo i dati personali in linea con la protezione dei dati;
- garantendo una comunicazione chiara e priva di ambiguità;
- informando periodicamente il Segnalante sui progressi compiuti.

Il Responsabile delle Risorse Umane, nei casi in cui la Segnalazione non lo riguarda, è sempre coinvolto nella fase di istruttoria allo scopo di garantire l'attuazione di misure di protezione per il Segnalante e la Persona coinvolta e per valutare gli impatti da un punto di vista giuslavoristico.

d. Chiusura

La fase di chiusura viene gestita e coordinata dal soggetto responsabile (Gestore del canale o Organismo di Vigilanza) in base all'oggetto della Segnalazione.

La fase di chiusura indica la fine del processo, non ritenendosi necessarie ulteriori azioni o ulteriori indagini o approfondimenti.

Durante questa fase, devono essere presi in considerazione i seguenti passaggi:

- conclusione della Segnalazione e comunicazione del risultato al Segnalante;
- azione in risposta a eventuali indicazioni (ad esempio, azioni disciplinari);
- individuazione di eventuali misure di protezione adottate nei confronti del Segnalante;
- raccolta di suggerimenti da parte del Segnalante e delle altre parti interessate;
- archiviazione dei documenti elaborati durante le fasi precedenti.

Se durante le fasi di valutazione e istruttoria la Segnalazione risulta fondata, il responsabile della funzione impattata dalla violazione può essere coinvolto per definire il piano d'azione relativo alle aree e ai processi interessati.

Inoltre, il Gestore del canale di segnalazione oppure l'Organismo di Vigilanza (a seconda dell'oggetto della Segnalazione), con l'eventuale supporto delle funzioni e/o consulenti coinvolti in sede di istruttoria, procederà a:

- formalizzare le misure per la risoluzione della violazione;
- identificare il soggetto preposto alla verifica della corretta applicazione delle misure e del conseguente monitoraggio;
- ricevere costanti aggiornamenti sull'efficacia dei presidi di monitoraggio;
- definire le misure disciplinari, se applicabili;
- coinvolgere le autorità competenti, se necessario.

Al termine della fase di chiusura, il Gestore del canale oppure l'Organismo di Vigilanza (a seconda dell'oggetto della Segnalazione), con il supporto delle funzioni e/o dei consulenti coinvolti, fornisce un riscontro al Segnalante.

Il riscontro fornito al Segnalante in merito alla chiusura della gestione della Segnalazione deve dare conto dell'esito della stessa e, in particolare, a titolo di esempio, la Segnalazione può essere:

- archiviata per mancanza di fondatezza, assenza di prove sufficienti o altri motivi;
- conclusa con provvedimenti intrapresi al fine di risolvere la questione sollevata;
- rinvziata ad un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il Gestore del canale oppure l'Organismo di Vigilanza (a seconda dell'oggetto della Segnalazione) deve dare il riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

10. Divieto di Ritorsione

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Costituiscono Ritorsione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o, comunque, il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione:

- il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte III – DISPOSIZIONI FINALI

11. La tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla Segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

In particolare, relativamente alla rivelazione della identità del Segnalante, il D.lgs. 24/2023 (art. 12) prevede le seguenti tutele:

- a) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);
- b) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (comma 4);
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità (comma 5);
- d) è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al secondo periodo del punto c) precedente (art. 12, comma 5, secondo periodo), nonché nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna di cui al Capo II del D.lgs. 24/2023 quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta (art. 12, comma 6).

La riservatezza viene garantita anche:

- quando la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.lgs. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni;
- alla Persona coinvolta e alle persone differenti dalla Persona coinvolta, ma menzionate nella Segnalazione o coinvolte nel processo di Segnalazione.

La riservatezza è rispettata anche attraverso lo strumento di segnalazioni dedicato (la piattaforma digitale dedicata "MYWB"), che garantisce adeguati sistemi di crittografia.

12. Processo di miglioramento continuo

In aggiunta a quanto indicato nella presente Procedura, sarà cura della Società definire eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalle Segnalazioni e monitorare lo stato di attuazione delle suddette azioni

correttive, al fine di attivare un percorso virtuoso di miglioramento continuo del sistema di controllo interno.

13. Archiviazione e tracciabilità della documentazione

Le Segnalazioni devono essere tracciate nel rispetto dei requisiti privacy.

In caso di Segnalazione effettuata tramite incontro diretto, quest'ultima deve essere tracciata mediante:

- registrazione della conversazione o dell'incontro, previa espressa autorizzazione del Segnalante;
- redazione di un verbale dell'incontro che deve essere sottoscritto dal Segnalante per approvazione;
- inserimento della documentazione relativa alla Segnalazione sulla piattaforma digitale dedicata "MYWB" ad opera del Gestore del canale, in seguito alla conclusione della conversazione o dell'incontro.

Tutti i documenti relativi alla Segnalazione devono essere conservati per il tempo necessario a gestirla. L'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla Segnalazione decade dopo 5 anni dalla data in cui l'esito del processo di Segnalazione è stato comunicato al Segnalante.

Alla scadenza, la documentazione deve essere eliminata.

14. Formazione e comunicazione

La Società, in adesione ai propri valori e principi comportamentali identificati nel Codice Etico, si impegna a prevedere misure adeguate al fine di sensibilizzare il personale ed i terzi sul sistema di Segnalazione, il processo da seguire e i requisiti da rispettare.

La formazione diretta al personale e ai collaboratori è organizzata in occasione dell'avvio del rapporto e sottoposta ad aggiornamento regolare, in occasione di modifiche normative significative, in linea con i ruoli e il coinvolgimento nel processo di segnalazione.

Tale formazione interna riguarda i seguenti aspetti:

- il contributo del lavoratore all'efficacia del sistema di gestione della Segnalazione;
- come riconoscere le violazioni;
- come e a chi è possibile segnalare una sospetta violazione;
- come e a chi è possibile rivolgere domande sul sistema di gestione delle segnalazioni;
- come è possibile contribuire a prevenire, evitare e tutelarsi da comportamenti lesivi;
- le tutele disponibili in caso di utilizzo del sistema di gestione della Segnalazione;
- l'impatto della mancata Segnalazione e le sue potenziali conseguenze;
- le conseguenze di comportamenti derivanti dall'inosservanza della presente Procedura (ad esempio, come le segnalazioni consapevolmente false e i comportamenti lesivi potrebbero giustificare un'azione disciplinare).

Inoltre, tutto il personale è tenuto a comprendere ed osservare che:

- la Procedura di segnalazione non sostituisce l'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti nei confronti del proprio ambiente di lavoro;
- il sistema di gestione della Segnalazione non sostituisce gli obblighi legali locali di denuncia alle autorità competenti, qualora applicabili.

Inoltre, al fine di rendere i terzi consapevoli dell'attivazione della piattaforma digitale dedicata "MYWB" indicata nella presente Procedura è prevista, all'interno della documentazione contrattuale, un'apposita informativa, da accettare per presa visione in sede di sottoscrizione.

Le informazioni in merito ai canali, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne, esterne o tramite divulgazione pubblica devono essere chiaramente condivise con tutte le persone legittimate ad effettuare segnalazioni.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e sul sito internet di Barone Ricasoli in sezione dedicata.

15. Misure disciplinari

La Società, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, potrà definire provvedimenti disciplinari nel caso in cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, a tali soggetti non saranno riconosciuti i diritti di tutela previsti dalla normativa stessa.

16. Norme di riferimento e Privacy

Il principale quadro normativo e altri riferimenti rilevanti che costituiscono la base di questa Procedura e dei relativi processi sono di seguito elencati:

- Direttiva UE n. 1937/2019 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e relativi recepimenti locali;
- D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- altre normative locali relative al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (es. D.lgs. 231/2001 "Responsabilità amministrativa degli enti");
- ISO 37002 internazionale "Sistemi di gestione delle segnalazioni";
- Regolamento UE n. 679/2016 ("**General Data Protection Regulation**" o "**GDPR**") e relativi recepimenti locali.

I dati personali devono essere gestiti nel rispetto del GDPR e dei relativi recepimenti locali.

Tutti i dati personali non utili alla gestione della Segnalazione non devono essere raccolti. Inoltre, in caso di raccolta accidentale, tali dati devono essere tempestivamente cancellati.

Il trattamento dei dati personali è gestito in conformità al GDPR, nonché ad ogni altra legge e/o regolamento applicabile.

Saranno trattati sia i dati personali del Segnalante - qualora la Segnalazione non sia anonima - sia i dati personali della Persona coinvolta e/o di eventuali terzi, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nell'ambito dell'indagine necessaria e opportuna per accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.

Titolare del trattamento è la Società a cui la Segnalazione è rivolta, che agisce in ogni caso come autonomo titolare del trattamento.

Qualora vi sia il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti ai sensi del Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, e che possa essere compromessa la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, ci si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di tali diritti, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso la Persona coinvolta o terzi potranno esercitare il diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante.

La Società si riserva di valutare, caso per caso, le specifiche circostanze e condizioni che rendano opportuno informare specificamente la Persona coinvolta della conclusione della procedura di verifica avviata, al fine di evitare abusi e comunque garantire la sua tutela dei suoi diritti.